



COMMISSIONE APPELLO FEDERALE Sezione Distaccata Puglia

Comunicato Ufficiale n° 08 del 13/03/2009

Riunione del 13 marzo 2009

Presidente: Avv. Giuseppe Bianco
Componenti: Avv. Annalisa Morgese
Avv. Raffaele Sannicandro

CAF/06 - 2008/2009 - Appello della Società ASD Pallavolo Battipaglia avverso la decisione del Giudice Unico Regionale Campania Comunicato Ufficiale n° 13 del 21/01/2009 - Perdita della gara, penalizzazione di tre punti in classifica, multa di €. 300,00 e squalifica per una giornata dei tesserati Bellino Mario e Poeta Vincenzo.

La Commissione Appello Federale - Sezione Distaccata Puglia, letti ed esaminati i documenti;

- ascoltato il difensore della Società appellante che si è riportato integralmente al ricorso e alle conclusioni ivi contenute;
- ascoltato, inoltre, il Presidente onorario della Società appellante;
- ritenuto che i fatti esposti nel referto arbitrale, considerata prova di rango superiore e privilegiata nell'ordinamento sportivo di questa Federazione, sono univoci e concludenti;
- osservato che, dall'esame complessivo delle norme federale, ed in particolare dell'art. 15.7 della Regole di Gioco, l'ordinamento prevede che la valutazione sull'eccezionalità sulla sostituzione sia rimessa esclusivamente al giudizio dell'arbitro;
- rilevato che tale regola deve essere interpretata in senso restrittivo, e cioè che spetta all'arbitro in quanto direttore della gara la valutazione di tutte le circostanze di gioco, siano essere "normali" oppure "eccezionali", così come stabilito dal precedente art. 15.5.2 della Regole di Gioco secondo cui "la sostituzione richiede l'autorizzazione dell'arbitro";
- considerato che, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Giurisdizionale, appare sproporzionata soltanto la sanzione della penalizzazione dei tre punti in classifica inflitta alla Società ricorrente;
- udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv. Umberto Pantanella;

P.Q.M.

- in parziale accoglimento dell'appello, revoca la penalizzazione dei tre punti in classifica inflitta alla Società ricorrente confermando, le restanti sanzioni del provvedimento di primo grado impugnato;
- dispone restituirsi la tassa d'appello in ragione di 1/4 e la trasmissione di copia del dispositivo al Giudice Unico competente la rettifica della classifica del predetto campionato, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento Giurisdizionale.

IL SEGRETARIO
f.to Giuseppe Mastronardi

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Giuseppe Bianco

Affisso in Bari, 13 marzo 2009